

-66-

Adunanza del 10 luglio 1913

Sono presenti: il Presidente Stringher, il Vice Presidente Magaloli, i Consiglieri Anacleto, Benedico, Clerici, Guerra, Pirelli, Recchini e Verardo e il Direttore Generale Cacci.

Il Direttore Generale riferisce che il Comitato Permanente, nella sua adunanza dell'8 luglio corrente, astenendosi dalla votazione il Presidente, ha approvato le speciali condizioni alle quali è stato convenuto con la Banca d'Italia il servizio di soprano in amministrazione dei titoli di proprietà dello Istituto, fino a quando la materia non sarà regolata da norme definitive, secondo le disposizioni dello Statuto: Mentre la tariffa che la Banca applica normalmente per i depositi di questa specie con valore superiore al milione è di centesimi due per mille al mese, nei rapporti con l'Istituto il diritto di custodia da percepirsi è ridotto ad un centesimo, ciò che equivale all'incirca ad $\frac{1}{8}$ per mille all'anno. La Banca conserva tutti gli incarichi e gli impegni che ordinariamente si assumono per i depositi a tariffa normale, e provvede quindi all'incasso degli interessi scaduti e dei titoli estratti, e, in genere, diviene esigibile per qualsiasi causa. Le medesime condizioni

pratichera per i titoli esteri, salvo dar debito alle Titolite delle commissioni percepite dai corrispondenti per l'esazione delle cedole o per qualunque altro incarico, inerte alla amministrazione dei titoli in custodia.

E da notare che la Banca non si incarica, normalmente, dell'Amministrazione per i titoli esteri, e, comunque, non assume responsabilita; mentre nei rapporti dello Istituto Nazionale, trattandosi di uno Istituto di Stato, essa ha dichiarato che fara del suo meglio per curare l'amministrazione anche di questa categoria di titoli.

Il Consiglio prende atto, associandosi al Comitato Permanente nel ringraziare il Presidente per avere anche in questa occasione, come Direttore Generale della Banca d'Italia, agevolato un servizio importante e delicato dello Istituto Nazionale.

Inf

Il Direttore Generale riferisce che l'Agente Generale di Massa-Carrara, d'accordo con quello di Lucca, hanno chiesto le seguenti variazioni per la circoscrizione territoriale delle rispettive Agenzie:

- 1) Togliere dalla sfera d'influenza dell'Agenzia di Massa Carrara tutto il circondario della Garfagnina, che comprende 14 comuni, fra cui tre mandamenti



ti (Castelnuovo, Camporiano e Galliano) per aggregarlo alla sfera d'influenza della Agenzia di Lucca.

2) In cambio, l'Agenzia di Lucca rinuncierebbe al mandamento di Pietrasanta che comprende i comuni di Pietrasanta, Sarnozza e Stazzema, i quali sarebbero aggregati alla circoscrizione della Agenzia di Massa Carrara.

L'Ufficio "Organizzazione" e il Direttore Generale sono favorevoli al chiesto provvedimento, che è giustificato da ragioni positive d'indole economica e sociale.

Il Consiglio approva.

Il Direttore Generale riferisce che l'Agente Generale di Arezzo, tenuto a prestare la cauzione complessiva di L. 35.000 (12 mila per la organizzazione, e 23.000 a garanzia della produzione), avendo già versato L. 29.000, chiede essere esonerato dal versamento delle altre 6000, che secondo l'art. 13 dell'atto di concessione dovrebbero restituirsi dopo il completamento della organizzazione.

Analogha domanda è stata avanzata dall'Agente Generale di Ancona, il quale sarebbe tenuto ad una cauzione complessiva di L. 40.000 (25 mila per la produzione e 15

mila per l'organizzazione). Egli ha già versato L. 21.000 e chiede ora di essere autorizzato ad integrare il deposito fino a concorrenza di sole L. 35.500, perchè le altre L. 7.500 dovrebbero essergli restituite ad organizzazione completata.

L'Ufficio Organizzazione e il Direttore Generale esprimono parere favorevole, poichè per entrambe le Agenzie può dirsi completa la organizzazione secondo i rispettivi atti di concessione, facendo anche notare che per l'aggiudicazione della seconda di queste Agenzie si sono dovute superare gravi difficoltà.

Il Consiglio, preso atto delle comunicazioni del Direttore Generale, lo autorizza ad accogliere la domanda degli Agenti di Anzani e di Ancona, a condizione che risulti effettivamente completata in modo efficace la organizzazione delle rispettive Agenzie.

Il Direttore Generale ricorda come il Consiglio di Amministrazione, nella sua adunanza del 23 dicembre 1912, avuto presente il testo dell'art. 13 del regolamento 3 agosto 1913, il quale riserva allo Istituto Nazionale l'assicurazione del rischio di morte per gli impiegati e operai non dipendenti dallo Stato che ottengono convenzioni, contro recesso del quinto dello stipendio, degli Istituti autorizzati a tali operazioni, debbono di richiamare su di

Arj



essò l'attenzione del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio perché quest' giudicasse della opportunità di invitare alla osservanza di quella norma gli Istituti autorizzati a concedere le sovvenzioni.

Più tardi, il Comitato Permanente, nella adunanza del 23 aprile u. s., nel prendere atto delle comunicazioni del Direttore Generale sul voto pronunciato dal Consiglio delle Previdenze perché l'Istituto Nazionale fosse autorizzato ad assumere, oltre al rischio di morte, anche i rischi accessori per le dette assicurazioni; invitava il Direttore Generale a ripetere le pratiche già fatte presso il Ministero di Agricoltura secondo la accennata deliberazione del Consiglio.

Il Ministero ha ritenuto opportuno di promuovere sulla questione il parere del Consiglio di Stato, il quale ha espresso l'avviso che non possano ritenersi colpite dalla nullità sancita dall'art. 4 della legge 4 aprile 1912 le assicurazioni che in questo campo concludono le Società autorizzate a continuare per un decennio le loro operazioni a sensi dell'art. 29 della legge medesima.

Ciò fatto il Ministero non ha creduto di poter accogliere la tesi della esclusività, che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto aveva sostenuto, nell'interpretazione dell'articolo 13 del Regolamento

71
7 agosto 1912 e il Direttore Generale, ricordati l'origine del
l'Art. 13 ed i dubbi cui esso diede occasione in sede di requisi-
zione del R. D. 3 agosto 1912 n. 939 alla Corte dei Con-
ti, e ad avviso che non sarebbe utile né opportuna una
ulteriore insistenza; ritiene invece necessario che il
Consiglio deliberi i provvedimenti atti a porre l'Isti-
tuto in grado di esercitare con profitto l'assicurazione
temporanea sulla vita per le operazioni di riunione
del quinto dello stipendio degli impiegati non governa-
tivi, assicurazione che avrebbe scarsissima applicazio-
ne se non venisse completata con la garanzia dei rischi
diversi d'impiego.

Sotto pone quindi senz'altro all'approvazione del
Consiglio le condizioni speciali di polizza per queste
speciali forme di assicurazione, nonché le percentuali
di soprappremio da applicarsi per l'assicurazione dei
rischi diversi d'impiego, essendo le tariffe per le assicura-
zioni temporanee - vita già state deliberate dal Consiglio
e già intervenuta l'approvazione prescritta dall'art. 8
della legge 4 aprile 1912.

Quanto al soprappremio il Direttore Generale, av-
verte che, in mancanza dei necessari elementi statistici,
non poche difficoltà si sono presentate per calcolarlo
tecnicamente; che essendo però presenti le percentua-
li adottate dalle altre compagnie ed in seguito a studi

ed indagini fatte dagli Uffici Attuariale e Dodicesimo sotto la guida del Consigliere prof. Beneduce, si è però venuti alla conclusione che tali rischi, con profitto dell'Istituto, possono essere assunti con l'applicazione di un soprappremio da contenersi tra il 2,50 ed il 3,50 per cento del capitale assicurato e propone che sia approvato dal Consiglio, coll'intesa che l'applicazione di tale soprappremio verrà entro detti limiti fatta dal competente Ufficio XIII^o della Direzione Generale, in relazione all'anzianità del funzionario, all'importanza dell'Amministrazione alla quale appartiene, alla stabilità dell'impiego, alle norme e condizioni che regolano la sua carriera ed a tutti quegli altri elementi che possono influire sui rischi che si debbono garantire.

Da quindi lettura delle condizioni di polizza formulate dall'Ufficio Dodicesimo dell'Istituto avvertendo che quelle riguardanti la garanzia temporanea decrescente sulla vita sono identiche a quelle adottate per le assicurazioni normali, salvo la soppressione degli art. 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-17-18 - non applicabili in tal caso e facendo rilevare che quelle riguardanti la garanzia dei rischi diversi precisano in modo chiaro i termini e i patti del contratto e mirano a tutelare nel miglior modo l'Istituto da possibili frodi:

Il Consiglio, sentite le comunicazioni del Direttore Generale, e preso atto della deliberazione adottata dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in conformità del parere del Consiglio di Stato, per la interpretazione dell'art. 13 del Regolamento 4 agosto 1912, delibera che sia applicato un soprapremio variabile dal 2,50 al 3,50 per cento per le assicurazioni dei rischi diversi d'impiego da assumersi in dipendenza delle operazioni di sovvenzione contro cessazione del quinto del salario contratte da impiegati ed operai con gli Istituti autorizzati per legge a concedere le sovvenzioni; ed approva, rispettivamente, nei testi seguenti le condizioni di polizza per l'assicurazione del rischio di morte e per quella dei rischi diversi d'impiego:

Condizioni generali della polizza riflettenti la garanzia del rischio di morte

Base del contratto; incontestabilità della polizza; decadenza.

Inf

Art. 1.

L'Istituto Nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Decorso un anno dalla emissione della polizza, l'Istituto



Nazionale non può promuovere l'azione di nullità per reticenze o per erronee dichiarazioni rese dallo assicurato o dal contraente, salvo il caso di mala fede.

Art. 2.-

Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro il pagamento dell'importo di premio e accessori di cui essa porta quittance.

Pagamento del premio.

Art. 3.-

Il premio è unico e versato per intero alla stipulazione del contratto.

Art. 4.-

L'assicurato può senza obbligo di soprappremio viaggiare e soggiornare in tempo di pace in qualsiasi parte di Europa, nelle Colonie Italiane, nell'Egitto, sino alla seconda latitudine, in Algeria, Tunisia, Terra Santa, nella Russia Asiatica, in tutti i paesi dell'Asia e dell'Africa finiti sul Mediterraneo, nei paesi tutti di America situati al di sopra del 33° grado di latitudine nord, nella Repubblica d'Irlanda.

gentina, nell'Uruguay, nella Colonia del Capo, nelle Colonie inglesi dell'Australia e nell'Arcipelago del Giappone.

Più viaggi in paesi non considerati nel presente articolo, l'assicurazione può essere mantenuta in vigore mediante speciale convenzione.

Art. 5.

Se l'assicurato è o diviene militare, anche per annuamente volontario, la polizza garantisce il rischio di ogni servizio militare prestato nel Regno, compreso quello di morte incontrata nella repressione di un assediamento, di una rivolta, di una insurrezione.

Pagamento delle somme assicurate; duplicati di polizza; spese; competenza giudiziaria.

Art. 6.

Nel caso di morte dell'assicurato devono essere presentati la polizza originale, il certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile ed una relazione medica sul decorso dell'ultima malattia e la causa di morte.

Se la morte è avvenuta fuori del Regno, in altri paesi d'Europa, i documenti di cui nel capoverso che precede debbono essere presentati entro tre mesi; e se la morte è av-

Inf



sempre fuori di Europa entro sei mesi.

Art. 7.-

In caso di perdita della polizza di assicurazione, l'istituto può rilasciarne il duplicato all'assicurato o ad altro avente diritto.

Art. 8.-

Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futura, e a carico del contraente o dell'assicurato, come a carico del beneficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

Art. 9.-

Per tutto ciò che non è prescritto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni del Codice di commercio relative al contratto di assicurazione.

Art. 10.-

Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possono derivare dal contratto di assicurazione.

-47-

Condizioni generali della polizza riflettenti la garanzia dei rischi diversi d'impiego

Art. 1.-

Questa polizza è fatta a garanzia dei rischi d'impiego di cui all'art. 5, in favore dell'Istituto retro indicato, che farà all'assicurato una sovvenzione mediante cessione del quinto dello stipendio a termini dell'articolo 12 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Art. 2.-

Il premio è unico e deve esser versato per intero all'atto della firma della polizza.

Art. 3.-

Avvenuto il pagamento del premio, la polizza ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua emissione, e per tutta la durata del contratto di cessione.

Art. 4.-

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni assume gli obblighi indicati nella polizza solo quando l'atto di cessione stipulato dall'assicurato risulta valido ed abbia avuto principio di esecuzione per parte dell'Amministrazione

78
dalla quale l'assicurato dipende;

Tali obbligazioni cessano coll'estinguersi del contratto di
cessione.

Art. 5.

Se, entro il periodo di tempo, pel quale ha vigore
la polizza, l'assicurato dovesse essere licenziato, abban-
donare l'impiego o fosse comunque soggetto ad una
diminuzione di stipendio o paga, l'Istituto Naziona-
le delle Assicurazioni si obbliga di reintegrare mensili-
mente l'Istituto sovventore delle quote dello stipen-
dio ceduto, fino al completo rimborso della somma
per la quale fu effettuata la cessione.

Art. 6.

Quando l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni
dovesse pagare per gli effetti della polizza in tutto od
in parte le quote del debito, rimane di pieno diritto
surrogato nei diritti dell'Istituto sovventore verso l'assicura-
to, il quale riconosce l'Istituto Nazionale suo liquido
creditore della somma eventualmente pagata.

L'assicurato, ora per allora, firmando la polizza se
ne dichiara debitore e dà ampia autorizzazione all'I-
stituto Nazionale di rivatarsene in qualsiasi ordine di ve-
ni, reddito o provento.

L'Istituto sovventore si obbliga di trasmettere all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni l'ammontare delle quote di stipendio, di pensione, di indennità od altro a lui dovute in forza dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Art. 7.

Se l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dovesse pagare somme all'Istituto sovventore per il passaggio dell'assicurato dall'Amministrazione dalla quale dipende ad altra pubblica amministrazione, l'assicurato, ora per allora, firmando la polizza, si riconosce obbligato a consentire in favore dell'Istituto Nazionale una nuova cessione sullo stipendio per l'importo del quale dovesse risultare debitore.

Art. 8.

Quando si verificano taluno dei casi per quali viene assunto il rischio, l'Istituto sovventore è in obbligo di darne avviso all'Istituto Nazionale entro il minor tempo possibile, con lettera raccomandata, comprovando la motivazione e possibilmente la durata dell'avvenuta diminuzione o cessazione dello stipendio.

Conto che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni abbia conosciuto validi e sufficienti i documenti che gli saranno forniti, provvederà ai pagamenti di cui all'Art. 5.

Art. 9.-

Le somme dovute per qualsiasi titolo dall'Istituto non fruttano interesse.

Art. 10.-

I diritti derivanti dalla polizza sono prescritti se non sono fatti valere dall'Istituto sovventore entro un anno dal giorno in cui abbiano avuto origine, o dal giorno in cui l'Istituto Nazionale avesse rifiutato di riconoscerli. In caso di impedimento a far valere questi diritti, causato da forza maggiore debitamente provata, l'anno decorre dal giorno in cui l'impedimento sia cessato. In ogni caso, i diritti stessi sono prescritti dopo cinque anni dal giorno in cui abbiano avuto origine.

Art. 11.-

Fanno parte integrante della polizza la legge 30 giugno 1908, n. 335 sulla cessazione degli stipendi ed il Regolamento relativo di data 24 settembre 1908, n. 574.

Art. 12.-

Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma, tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possano derivare dal contratto.

Il Direttore Generale espone quindi dettagliatamente l'andamento ed il risultato negativo delle pratiche fatte per ottenere, oltre il consentito trasferimento alle Istituzioni Nazionali, in base agli atti di cessione dei portafogli di Società private di assicurazione, dei titoli da esse depositati alla Cassa Depositi e Prestiti in osservanza dell'art. 145 del Codice di Commercio, anche la cancellazione del vincolo su tali depositi e l'autorizzazione al pagamento libero, da parte della Cassa Depositi e Prestiti, degli interessi di detti titoli, per il loro impiego.

Il Consiglio

ha udita la relazione del Direttore Generale della quale si rileva:

a) che il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, pure autorizzando con apposito decreto il passaggio di proprietà nell'Istituto Nazionale dei titoli depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti in adempimento delle disposizioni dell'art. 145 del Codice di Commercio dalle Compagnie che hanno redatto il loro portafoglio di contratti di assicurazione stipulati nel Regno e il pagamento all'Istituto stesso dei relativi interessi maturati a partire dal 1° gennaio 1913, non credeva, solo per ragioni di opportunità e di carattere assolutamente temporaneo, di provvedere allo vincolo dei titoli medesimi;

Drj



b) che la Corte dei Conti rifiutava la registrazione dei mandati emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti in pagamento degli interessi sopraindicati eccettuando che, nonostante le disposizioni speciali della legge 4 aprile 1912 n. 303 concernenti la costituzione di riserve, le forme di investimento di esse e tutte le altre garanzie costituzionali e finanziarie, debba pure adempiere all'obbligo che l'art. 145 Codice di Commercio faceva alle Società private;

c) che il Ministero di Agricoltura Industria e Commercio con nota del 30 maggio u. s. si rivolgeva alla Corte dei Conti fornendo opportuni schiarimenti e chiedendo che in base ad essi fosse ripresa in esame la questione e provveduto in conseguenza alla registrazione dei mandati;

ritenuto che nessun'altra comunicazione l'Istituto ha in seguito ricevuto al riguardo;

ritenuto, d'altra parte, che per non pregiudicare più oltre gli interessi dell'Istituto convenga frattanto provvedere alle impieghi delle cospicue somme rappresentate dalle semestralità maturate a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso;

delibera

il reinvestimento delle semestralità predette nei titoli ammessi per i depositi di cui all'art. 145 del Codice di Commercio, dov.

de mandato al Comitato Permanente di provvedere alla scelta della specie dei titoli stessi, con preferenza a quelli tra essi non soggetti ad oscillazioni;

e da' mandato

al Direttore Generale, d'intesa col Comitato Permanente, di far opera presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, affinché siano, al più presto possibile, rimosse le cause degli accennati impedimenti.

Il Direttore Generale riferisce intorno alle richieste pervenute all'Istituto da parte di alcuni comuni per il riscatto del debito vitalizio gravante i loro bilanci. Della questione ha già avute occasioni di occuparsi il Comitato Permanente, esaminando in modo speciale quella del Comune di Perugia, nell'adunanza del 5 giugno u. s. - L'operazione si riferirebbe a un determinato numero di pensionati, quelli cioè che sono entrati o stanno per entrare nel godimento della pensione, e si svolgerebbe con versamenti annuali, sicché l'Istituto conseguirebbe in un numero più o meno grande di annualità istanti il corrispettivo delle pensioni che si accoglierebbe. Il Comitato permanente riconosce che tale operazione può essere considerata come un insieme di contratti di rendite vitalizie immediate, ossia come una assicurazione collettiva; ma considera altresì che, per le

drj



modalità relative al pagamento, l'operazione assicurativa assume indubbiamente anche un carattere finanziario che a talune sembra anzi, prevalente su quello assicurativo. E per queste considerazioni il Comitato fu d'avviso che convenisse promuovere preliminarmente, in via di massima, l'assenso del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio per la assunzione di tali riscatti, e le sue eventuali istruzioni.

Il Ministero, alla lettera all'uopo indirizzatagli dal Direttore Generale, ha risposto riconoscendo in via di massima in tali operazioni il carattere di contratti collettivi di assicurazione di rendite vitalizie, ma aggiungendo che l'Istituto dovrà necessariamente garantirsi con molta cautela nei riguardi finanziari.

Avverte che, frattanto, il Comune di Perugia ha fatto vive sollecitazioni per conoscere le decisioni dello Istituto Nazionale.

Dopo breve discussione, ritenendo che, per quanto concerne i riflessi finanziari delle operazioni onde trattarsi, la nota Ministeriale contiene elementi che non sembrano sufficientemente espliciti e definitivi;

ed avuto riguardo a qualche dubbio, cui può dar luogo il modo di tralucere queste operazioni nei bilanci, poiché esse importano le impieghi di disponibilità in operazioni che hanno

carattere di credito,

il Consiglio sospende di deliberare, mandando al Direttore Generale di promuovere ulteriori dichiarazioni da parte del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale, il Consiglio approva la proposta del Comitato permanente di accordare alla ditta Marelli, per l'assicurazione collettiva del suo personale, la deroga all'art. 8 delle condizioni di polizza (secondo il quale il ricatto delle singole polizze sarebbe facoltativo per l'istituto) a condizione che il ricatto sia in ogni caso subordinato alla risoluzione del contratto di lavoro dal quale dipende il contratto di assicurazione.

Dopo ciò, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Il Presidente del Consiglio
Gennaro Frongia

Il Direttore Generale
C. Ricci

Il Consigliere Segretario
G. Rosmini, assessore